



Prot. N. 097

Augusta 15 giugno 2021

Spett. **MITE - Ministero della Transizione Ecologica**  
*Direzione Generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo*  
Divisione IV – Qualità dello sviluppo  
[CRESS@pec.minambiente.it](mailto:CRESS@pec.minambiente.it)

**Istituto Superiore per la Protezione e la  
Ricerca Ambientale**  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

p.c **Commissione istruttoria IPPC**  
**c.a Dott.Paolo Ceci**  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

**Riferimento:** *Autorizzazione Integrata Ambientale DM 124 del 01 aprile 2021 di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2010-0001003 del 28 dicembre 2010, alla società Sasol Italy S.p.A., per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Augusta (SR) - (ID 139/10018)*

**Oggetto:** **Ritiro della richiesta di rettifica della prescrizione riportata al punto n. 33) del PIC allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa il 22.05.2021**

Egregi signori,

in relazione all'istanza di rettifica della prescrizione di cui al punto n. 33) del PIC dell'AIA D.M. 124 del 1° aprile 2021 trasmessa in data 22.05.2021, rappresentiamo che nell'ambito del ricorso al TAR Sicilia-Catania R.G. n. 896/2021 promosso dalla scrivente, l'Avvocatura dello Stato ha chiarito l'ambito di operatività della predetta prescrizione nei seguenti termini (**all. 1**):

«si evidenzia che il testo della prescrizione contestata "qualora le caratteristiche del refluo siano tali da non rendere possibile l'impiego dello scarico SF3", a differenza di quanto ipotizzato dal gestore, non significa solo "qualora i reflui abbiano caratteristiche incompatibili con i VLE prescritti allo scarico SF3" poiché l'incompatibilità potrebbe derivare da altri aspetti, tra i quali si citano, solo a titolo di esempio: la necessità di rispettare l'obbligo generale di evitare diluizione dei reflui

### **Sasol Italy S.p.A.**

Stabilimento: Contrada Marcellino - Casella Postale 119 - 96011 Augusta SR - Italy  
Tel.: +39 0931 988 111 – Fax: +39 0931 988 210  
Direzione e Uffici: Viale E. Forlanini 23 – 20134 Milano MI - Italy  
Tel.: +39 02 58 453 1 – Fax: +39 02 58 453 205  
[www.sasol.com](http://www.sasol.com)

Sede legale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano MI - Italy  
Cap Soc. Euro 22.600.000 i.v. – P. IVA IT 04758570826  
C.F.e N. Registro Imprese Milano 00805450152 – R.E.A. MI 1659800  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sasol European Holdings Ltd



*prima del trattamento e la necessità di rispettare i limiti di ricettività volumetrica delle opere a monte dello scarico SF3.*

*Si sottolinea che la asserita ambiguità della prescrizione fu fatta presente dal Gestore nella Conferenza di servizi, nel corso della quale la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC del Ministero confermò una lettura estensiva del termine "caratteristiche", riservandosi di effettuare eventuali rettifiche al Parere Istruttorio per meglio chiarire tale aspetto.*

*Peraltro, successivi approfondimenti svolti dalla Commissione confermarono la ultroneità di tali rettifiche, che difatti non sono state riportate nella versione conclusiva del Parere Istruttorio.*

*Si ritiene, pertanto, che il ricorso sia infondato poiché manifestamente basato su una lettura distorta della prescrizione impugnata».*

Premesso quanto sopra, la scrivente comunica che in difetto di una diversa interpretazione da parte di Codesto Spett.le Ministero, applicherà la prescrizione n. 33) sulla base dei chiarimenti forniti dall'Avvocatura di Stato. Di conseguenza, con la presente Sasol Italy ritira la citata richiesta di rettifica della prescrizione n. 33).

Distinti saluti.

**SASOL Italy S.p.A.**  
RESP. QSE Stab. Augusta  
Ing. ~~Giulio Arrabito~~



**Sasol Italy S.p.A.**

Stabilimento: Contrada Marcellino - Casella Postale 119 - 96011 Augusta SR - Italy  
Tel.: +39 0931 988 111 - Fax: +39 0931 988 210  
Direzione e Uffici: Viale E. Forlanini 23 - 20134 Milano MI - Italy  
Tel.: +39 02 58 453 1 - Fax: +39 02 58 453 205  
www.sasol.com

Sede legale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano MI - Italy  
Cap Soc. Euro 22.600.000 i.v. - P. IVA IT 04758570826  
C.F.e N. Registro Imprese Milano 00805450152 - R.E.A. MI 1659800  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sasol European Holdings Ltd

*Avvocatura dello Stato*  
*Ufficio Distrettuale di Catania*  
Via Vecchia Ognina 149 – 95129 Catania  
Cod. Fisc. 800 1413 0878  
*ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it*  
*cont. 2257/2021 - Mm*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA**  
**SEZIONE STACCATA DI CATANIA**

**R.G. 896/2021 – Sez. 2<sup>^</sup>**

**Ud. 23.06.2021**

**Memoria**

Per il **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO** (cf. 97047140583), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso il cui ufficio è legalmente domiciliato

**- resistente -**

contro **Sonatrach Raffineria Italia s.r.l.**

**- ricorrente -**

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in trattazione, proposto al Tar Catania, la società Sasol ha impugnato il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 124 del 1 aprile 2021 (**doc. 1**), avente ad oggetto “*Riesame complessivo del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVADEC-2010-0001003 del 28 dicembre 2010 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’esercizio dell’installazione della Sasol Italy S.p.A., sita nel Comune di Augusta (SR)*”, nella parte in cui fissa la seguente prescrizione: “*a seguito della comunicazione dell’avvio dell’operatività dello scarico al punto SF3, il punto SF2 potrà essere usato solo in caso di malfunzionamenti e/o*

*manutenzione dell'impianto WWTP, ovvero qualora le caratteristiche del refluo siano tali da non rendere possibile l'impiego dello scarico SF3, il Gestore potrà inviare, previo specifici accordi di conferimento, le acque reflue ad impianto di trattamento autorizzato, tramite il punto SF2"* (prescrizione n. 33 del PIC – **doc. 2** - pag. 109, ss.).

Secondo la società ricorrente, la prescrizione impugnata sarebbe da ritenere illegittima, in quanto limiterebbe l'utilizzo dello scarico SF2 quanto alle acque della barriera idraulica e ai reflui che non possono essere trattati nel WWTP "*(anche in caso di forte pioggia), oltre alle acque con caratteristiche incompatibili con il punto SF3 (come l'eluato del WWTP concentrazioni superiori ai valori prescritti per lo scarico SF3)*" (pag. 7, ss. del ricorso). Tale prescrizione sarebbe da considerare, infatti, incoerente "*con l'assetto impiantistico attuale e sostenibile dal punto di vista economico e operativo*".

Occorre in proposito rilevare preliminarmente che, come si legge nel PIC, le acque oleose e le acque piovane che provengono dagli impianti, dai piazzali e dalle strade "*sono inviate prima alle vasche API, dove subiscono un trattamento fisico di disoleazione e successivamente all'impianto di trattamento e recupero T.A.R.*". I due terzi delle acque in ingresso all'impianto T.A.R. sono recuperate "*come acqua demi e reimmessi nella rete di stabilimento, la restante parte non è recuperabile e viene inviata all'impianto di trattamento I.A.S., che fa parte di un consorzio esterno, tramite lo scarico denominato SF2...*". Nel novembre 2018, con il decreto di riesame dell'AIA n. 324 "*è stata autorizzata la realizzazione di un nuovo punto di scarico finale sul fiume Marcellino, denominato SF3, a cui convogliare la parte non recuperabile delle acque trattate dal T.A.R.*" (pag. 36 del PIC).

Ciò premesso, si evidenzia che il testo della prescrizione contestata "*qualora le caratteristiche del refluo siano tali da non rendere possibile l'impiego dello scarico SF3*", a differenza di quanto ipotizzato dal gestore, non significa solo "*qualora i reflui abbiano caratteristiche incompatibili con i VLE prescritti allo scarico SF3*" poiché l'incompatibilità potrebbe derivare da altri aspetti, tra i quali si citano, solo a titolo di esempio: la necessità di rispettare l'obbligo generale di evitare diluizione dei reflui prima del trattamento e la necessità di rispettare i limiti di ricettività volumetrica delle opere a monte dello scarico SF3.

Si sottolinea che la asserita ambiguità della prescrizione fu fatta presente dal Gestore nella Conferenza di servizi, nel corso della quale la Commissione

istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC del Ministero confermò una lettura estensiva del termine "caratteristiche", riservandosi di effettuare eventuali rettifiche al Parere Istruttorio per meglio chiarire tale aspetto.

Peraltro, successivi approfondimenti svolti dalla Commissione confermarono la ultroneità di tali rettifiche, che difatti non sono state riportate nella versione conclusiva del Parere Istruttorio.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso sia infondato poiché manifestamente basato su una lettura distorta della prescrizione impugnata.

Per quanto esposto, si formulano le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia d'adito Tribunale, in esito all'udienza camerale, respingere l'istanza cautelare e, nel merito, il ricorso in quanto infondato.

Spese e compensi

Si producono:

doc. 1 D.M. n. 124 del 1 aprile 2021

doc. 2 parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA – IPPC

doc. 3 verbale della Conferenza di Servizi del 4 dicembre 2020

Catania, 21.06.2021

Avv. Domenico Maimone

Avvocato dello Stato

**DOMENICO  
MAIMONE** Firmato digitalmente da  
DOMENICO MAIMONE  
Data: 2021.06.21  
12:29:35 +02'00'